

DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2019
165/2019/R/COM

MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (TIBEG) E AL TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL BONUS SOCIALE IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI (TIBSI) IN COERENZA CON L'ARTICOLO 5, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1063^a riunione del 7 maggio 2019

VISTI:

- le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2003;
- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio, n. 2 (di seguito: DL 185/08);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, ed in particolare gli articoli 58, 60, 61 (di seguito: legge 221/15);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016, (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (di seguito: d.lgs 147/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella legge 21 settembre 2018, n. 108;

- decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modifiche nella legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: DL 4/19);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale - TIBEG e s.m.i, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 94/2017/R/com;
- il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) e s.m.i, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/idr;
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2018, 542/2018/A (di seguito: Convenzione ANCI-Autorità);
- la determinazione 27 giugno 2018, 12/2018 - DACU (di seguito: determinazione 12/18 - DACU);
- la determinazione 9 agosto 2018, 14/2018 – DACU.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus elettrico per disagio economico) e in gravi condizioni di salute (bonus elettrico per disagio fisico);
- il DL 185/08 ha esteso, alla fornitura di gas naturale, il diritto alla compensazione della spesa (di seguito: bonus gas per disagio economico) a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli fiscalmente a carico, che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico per disagio economico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, stabilisce che, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico titolati ad ottenere il bonus elettrico, è utilizzato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e che, successivamente, tale previsione è stata estesa al bonus gas per disagio economico con il DL 185/08;
- il medesimo decreto interministeriale ha fissato la soglia limite di ISEE per l’accesso al bonus sociale elettrico pari a 7.500 euro e che il successivo DL 185/08 ha innalzato tale soglia, limitatamente alle famiglie con almeno 4 figli fiscalmente a carico, a 20.000 euro;
- con decorrenza 1 gennaio 2017, il DM 29 dicembre 2016 ha modificato la soglia di accesso limite al bonus elettrico ponendola pari a 8.107,5 euro per il successivo triennio;

- il DL 4/19, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” stabilisce che il Reddito di cittadinanza (di seguito: Rdc) possa essere attribuito ai nuclei familiari che presentino determinate caratteristiche, tra le quali, un indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro (articolo 2, comma 1) e che per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (di seguito: Pdc) e che i requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato (articolo 1, comma 2);
- il citato decreto stabilisce, inoltre, che il Rdc è riconosciuto in presenza dei requisiti elencati all'articolo 2, comma 1 e comunque per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi salvo rinnovo, essendo quest'ultimo preceduto da un mese di sospensione nell'erogazione del beneficio. Ai beneficiari di Pdc si applicano le medesime regole, salvo che il rinnovo può avvenire in continuità, senza essere preceduto dal previsto mese di sospensione (articolo 3, comma 6). L'erogazione del beneficio è interrotta qualora le amministrazioni competenti accertino il venir meno dei requisiti;
- il richiamato DL stabilisce, infine, all'articolo 5, comma 7, che ai beneficiari del Rdc siano estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIBEG è il testo integrato che, in conformità alla normativa vigente, disciplina l'accesso e l'erogazione dei bonus elettrico e gas per disagio economico, del bonus elettrico per disagio fisico nonché del bonus elettrico per i titolari di Carta Acquisti e stabilisce, tra l'altro, all'articolo 33, che il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche - SGAtè, esegua per conto dei Comuni, in fase di ammissione della domanda di agevolazione, alcuni controlli sui richiedenti e sui livelli soglia di ISEE;
- il TIBEG stabilisce che, in presenza di un ISEE compreso entro la soglia fissata dai decreti istitutivi, il bonus sociale sia riconosciuto per dodici mesi, salvo richiesta di rinnovo e che la data di inizio agevolazione per i percettori di bonus sia fissata al primo giorno del secondo mese successivo alla data di messa a disposizione della domanda ai distributori da parte di SGAtè (articolo 4, commi 4.1 e 4.2);
- SGAtè è attualmente configurato per accogliere le domande di bonus elettrico, gas ed idrico, secondo i limiti soglia di ISEE stabiliti dal DM 29 dicembre 2016;
- il Modulo A, di cui alla determinazione 12/18 - DACU, da compilare per richiedere anche congiuntamente i bonus elettrico, gas ed idrico, è attualmente predisposto nella parte iniziale per autocertificare i dati anagrafici e la presenza delle condizioni di vulnerabilità economica e, a quest'ultimo scopo, richiede informazioni solo sull'indicatore ISEE.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il TIBSI è il testo integrato che, in conformità alla legge 221/15 e al DPCM 13 ottobre 2016, disciplina le modalità di accesso ed erogazione del bonus sociale idrico cui hanno diritto le famiglie in documentato stato di disagio economico sociale, nonché gli obblighi informativi e le modalità di rendicontazione per i gestori del servizio idrico integrato;
- il d.lgs 147/17, che istituiva il Reddito di Inclusione (ReI), all'articolo 9, comma 11, prevedeva che le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del DL 185/08, fossero attivate in favore dei beneficiari del ReI, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali era parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura di gas naturale e che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, potessero essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio;
- la soglia ISEE di accesso al ReI era compatibile con la soglia di accesso al bonus sociale idrico mutuata da quella fissata per il bonus sociale elettrico e gas ai sensi del DPCM 13 ottobre 2016 e, di conseguenza, il TIBSI prevede, all'articolo 3, comma 3.5, che “Gli utenti diretti ed indiretti titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI sono automaticamente ammessi al bonus sociale idrico. Le procedure di ammissione automatica saranno definite successivamente all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 9, comma 11 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147”;
- il DL 4/19 ha emendato il d.lgs 147/17 e abrogato tra gli altri l'articolo 9 comma 11.

RITENUTO OPPORTUNO:

- apportare le opportune modifiche e adeguamenti al TIBEG al fine di dare seguito alle disposizioni di cui al DL 4/19, consentendo nell'immediato e, in regime transitorio, ai titolari di Rdc e Pdc, di avere accesso al bonus elettrico e gas per disagio economico, avendone i requisiti, secondo quanto già previsto per gli altri beneficiari del bonus elettrico e gas per disagio economico, in termini di data di inizio agevolazione e durata del periodo di agevolazione;
- avviare approfondimenti con i soggetti istituzionali deputati alla attuazione del Rdc al fine di verificare l'eventuale opportunità di introdurre un regime speciale per i titolari di Rdc o Pdc, in deroga all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, del TIBEG e in coerenza con le previsioni di interruzione del beneficio e di farne oggetto di un successivo provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- dare indicazione, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito: ANCI), di procedere sulla base dell'articolo 1, comma 1.1, lettera b), della Convenzione ANCI – Autorità alle opportune modifiche e adeguamenti di SGAtc, funzionali

- all'accesso al bonus elettrico e gas per disagio economico da parte dei beneficiari di Rdc e Pdc, già a partire dal 20 maggio 2019;
- adeguare il Modulo A di cui alla determinazione 12/2018 - DACU, inserendo le informazioni indispensabili ad identificare i beneficiari di Rdc, senza pregiudicare la possibilità, per i beneficiari di Rdc/Pdc che abbiano un indicatore ISEE inferiore o pari a 8.107,5 euro, di richiedere anche il bonus idrico;
 - in seguito all'abrogazione dell'articolo 9, comma 11, del d.lgs 147/17 ad opera del DL 4/19, abrogare, all'articolo 3 del TIBSI, il comma 3.5, provvedendo a modificare anche le relative definizioni all'articolo 1 del TIBSI

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche al TIBEG:
 - a. all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - i. pensione di cittadinanza è la pensione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modifiche nella legge 28 marzo 2019 n. 26;
 - ii. reddito di cittadinanza è il reddito di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modifiche nella legge 28 marzo 2019 n. 26;
 - iii. decreto legge 28 gennaio 2019 n.4 è il decreto legge recante "Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modifiche dalla legge 28 marzo 2019, n.26; .
 - b. all'articolo 2, comma 2.2, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
 - c) beneficiari del Rdc o della Pdc;
 - c. all'articolo 2, comma 2.3, dopo le parole "disagio economico" sono inserite le parole "o beneficiari del Rdc o della Pdc";
 - d. all'articolo 12, comma 12.1, dopo le parole "all'articolo 1" sono inserite le parole "ovvero risultino beneficiari del Rdc o della Pdc";
 - e. all'articolo 13, comma 13.1, lettera a), dopo le parole "n.185/08," sono inserite le parole "ovvero risulti beneficiario del Rdc o della Pdc";
 - f. all'articolo 22, comma 22.1, dopo le parole "all'articolo 1", sono inserite le parole "ovvero risultino beneficiari del Rdc o della Pdc";
 - g. all'articolo 23, comma 23.1, lettera a) e 23.2 lettera a), dopo le parole "n.185/08," sono inserite le parole "ovvero risulti beneficiario del Rdc o della Pdc";
 - h. all'articolo 33, comma 33.2, lettera a), dopo la voce "viii) POD" sono inserite le seguenti voci:
 - ix) protocollo assegnato per Rdc/Pdc (se applicabile);
 - x) periodo di inizio validità Rdc/Pdc (se applicabile);

- i. all'articolo 33, comma 33.2, lettera c), dopo la voce “vi) impresa di distribuzione di gas naturale operante nel comune di residenza del cliente domestico sulla base di una concessione” sono inserite le seguenti voci:
 - ix) protocollo assegnato per Rdc/Pdc (se applicabile);
 - x) periodo di inizio validità Rdc/Pdc (se applicabile);
 - j. all'articolo 33, comma 33.3, lettera e), dopo le parole “attestazione ISEE” inserire le parole “o il Rdc o la Pdc”.
 2. di apportare le seguenti modifiche al TIBSI:
 - a. all'articolo 1, comma 1.1 sono abrogate le definizioni “Carta acquisti” e “Carta ReI”;
 - b. all'articolo 3, il comma 3.5 è abrogato;
 3. di prevedere che i beneficiari di Reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza possano presentare domanda di bonus a partire dal 20 maggio 2019;
 4. di avviare le opportune interazioni con soggetti istituzionali deputati alla attuazione del Rdc/Pdc, al fine di verificare se la disciplina del bonus elettrico e gas, come modificata dal presente provvedimento, possa essere applicata anche in via definitiva ai titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza o siano richieste ulteriori modifiche per tener conto di alcune specificità del Rdc/Pdc;
 5. di dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti di aggiornare il modulo A, di cui alla determinazione 12/2018 – DACU, in coerenza con le modifiche di cui al punto 1, senza pregiudicare la possibilità, per i beneficiari di Rdc/Pdc che abbiano un indicatore ISEE pari o inferiore a 8.107,5 euro, di richiedere anche il bonus idrico;
 6. di inviare il presente provvedimento al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello Sviluppo economico, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alla Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti;
 7. di pubblicare il presente provvedimento e i testi del TIBEG e del TIBSI, integrati con le modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini